



8876/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -
- Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -
- Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

Oggetto

LOCAZIONE
ABITATIVA

Ud. 11/02/2021 - CC

R.G.N. 34870/2019
Rep. *8876*
o.l.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 34870-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3230/2019 della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO CHE

1.- (omissis) ha proposto opposizione ad un decreto ingiuntivo notificato dall'INPS, per crediti maturati nei confronti del ricorrente.

L'opponente ha contestato la legittimazione di I (omissis) che agiva in rappresentanza dell'ente, mentre quest'ultimo ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione.

Dopo aver disposto il mutamento del rito, il giudice di primo grado ha concesso termine alle parti per l'instaurazione della procedura di mediazione, ma nessuna delle due ha provveduto, così che il giudice ha dichiarato improcedibile l'opposizione.

2.- Avverso tale decisione ha proposto appello il (omissis), assumendo che l'onere di provvedere alla mediazione spetti all'opposto e non all'opponente, ma l'impugnazione è stata rigettata con conferma della decisione di primo grado.

3.- Ricorre il (omissis) con un motivo. V'è controricorso dell'INPS.

CONSIDERATO CHE

4.- Con l' **unico motivo** si denuncia violazione dell'articolo 5 l. n. 28 del 2010.

I ricorrenti assumono che, contrariamente a quanto statuito dai giudici di merito, l'onere di iniziare la procedura di mediazione spetta all'opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della disciplina della legge n. 28 del 2010 la quale prevede, per l'appunto, che l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.

§.- In ragione della circostanza che il dispositivo è comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque correttamente è stata pronunciata l'improcedibilità, il dispositivo stesso può essere oggetto di riforma in questa sede, ma solo con riguardo alla sorte del decreto ingiuntivo.

Va evidenziato infatti come, dopo la proposizione del ricorso, è stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni della legge 28 del 2010 sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto (p. 12) e che l'attribuzione a quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere è fatto gravare sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.

Si intende che, per quanto ci occupa, e per quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di improcedibilità è, per l'appunto, ulteriore e non rende la decisione della corte difforme dal diritto (che pretende che sia dichiarata improcedibile l'opposizione in ogni caso), e dunque serve ai fini dell'accoglimento del ricorso solo quanto alla sorte ~~del~~ ^{del} decreto ingiuntivo, posto che la dichiarazione di improcedibilità è ferma.

In sostanza, il ricorso va accolto in quanto, sebbene la decisione di dichiarare improcedibile l'opposizione è conforme a diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione, tuttavia, premesso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come

ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, va dato atto che la conseguenza della inerzia di quest'ultimo è la revoca del decreto.

Ossia, poiché gli effetti che l'improcedibilità ha sul decreto ingiuntivo cambiano a seconda del soggetto che si ritiene tenuto ad instaurare la mediazione, in quanto l'onere compete, come visto, all'opposto, e non è stato da questi assolto, il decreto ingiuntivo va revocato.


In ragione del sopravvenuto chiarimento da parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile la domanda e revoca il decreto ingiuntivo. Compensa le spese.

Roma 12 febbraio 2021

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 31 MAR. 2021
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

